



**D.R. n. 2396 del 2.5.2020 e ss.mm.
(ultima modifica D.R. n. 3824 del 23.12.2020)**

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI E I CONTRATTI PER ESIGENZE DIDATTICHE, ANCHE INTEGRATIVE, AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 Ambito di applicazione

L'Università, in applicazione del D.M. 242/98 ed ai sensi della legge 240/2010, sopperisce a motivate e specifiche esigenze didattiche mediante l'affidamento di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, nonché attraverso la stipula di contratti per fare fronte allo svolgimento di attività didattiche, anche integrative.

Art. 2 Programmazione didattica

Ai sensi del regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti, emanato con D.R. n. 27 dell'8 gennaio 2014, le strutture didattiche competenti, in sede di programmazione delle attività didattiche, attribuiti i compiti didattici ai professori di ruolo, gli affidamenti ai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della l. 240/2010 ed all'articolo 24 della stessa legge e gli affidamenti aggiuntivi al personale docente e ricercatore incardinato presso la stessa struttura didattica, acquisita la disponibilità dell'interessato, individuano annualmente gli insegnamenti da impartire mediante affidamento e le specifiche esperienze professionali da acquisire mediante contratto.

Art. 3 Affidamento di incarichi di insegnamento

Le strutture didattiche competenti, una volta attribuiti i compiti didattici e gli affidamenti di cui al precedente articolo, potranno procedere, con motivata deliberazione, all'affidamento, a titolo oneroso o gratuito, degli incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, anche a tempo determinato, ed alle categorie a questi fini equiparate.

Il conferimento dei suddetti incarichi avviene a seguito dell'espletamento di procedure di valutazione comparativa, che si svolgeranno secondo l'iter procedurale di cui al successivo art. 7, punti 1, 4, 5 e 8.

Gli affidamenti hanno durata annuale e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per non più di sei anni, dietro proposta motivata delle strutture interessate, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente affidatario.

In particolare, nell'attribuzione dei suddetti affidamenti è data priorità innanzitutto ai professori ordinari, in secondo luogo ai professori associati, in terzo luogo ai ricercatori a tempo indeterminato e ai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della l. 240/2010 ed all'articolo 24 della stessa legge; infine possono essere attribuiti incarichi di insegnamento ai ricercatori a tempo determinato di cui ai regolamenti emanati con i DD. RR. n. 6594 del 29/4/1999 e n. 12870 del 15/12/2009, limitatamente ad impegni didattici che non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva la necessità di completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati ed a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale ricercatore e previo parere favorevole della struttura di afferenza.

Per gli affidamenti a titolo oneroso, che possono riguardare soltanto incarichi di insegnamento aggiuntivi rispetto al carico didattico istituzionale stabilito dall'ordinamento, la misura della retribuzione, da indicare nel bando, è fissata dalle strutture didattiche interessate, nel rispetto delle disponibilità di budget e dei criteri determinati dal Consiglio di amministrazione.

In mancanza di docenti interessati all'affidamento all'interno dell'Università di Catania, si potrà procedere all'affidamento a professori e a ricercatori a tempo pieno di altri Atenei.

Art. 4 Contratti

Le strutture didattiche competenti, una volta conferiti gli affidamenti, procedono alla copertura degli insegnamenti scoperti mediante la stipula di contratti a titolo oneroso.

Contratti a titolo oneroso possono essere stipulati anche per lo svolgimento di attività didattiche integrative connesse a specifici insegnamenti previsti nei corsi di studio.

I contratti sono stipulati previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, che si svolgono secondo l'iter procedurale di cui al successivo articolo 7.

I contratti hanno durata annuale e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per non più di sei anni, dietro proposta motivata delle strutture interessate, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal titolare del contratto.

Sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 2, della legge 240/10, il trattamento economico spettante, da indicarsi nel bando, è fissato dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

La stipulazione dei superiori contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 5 Requisiti

I contratti di cui al precedente articolo 4 possono essere stipulati con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, derivanti da attività continuative nello specifico settore di conoscenze richieste dal bando per almeno un triennio successivo al conseguimento della laurea ovvero di altro titolo ad essa equiparato, conseguito anche all'estero. Il bando può, altresì, richiedere il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo ad essa equiparato, conseguito anche all'estero.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

Fermi restando i requisiti minimi di professionalità fissati nel primo comma, con la seguente categoria di soggetti la stipula di contratti è possibile alle condizioni rispettivamente indicate:

- cittadini stranieri, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.

Art. 6 Assegnisti di ricerca

Possono stipulare i contratti di cui al precedente art. 4 gli assegnisti di ricerca di cui alla l. 240/2010 - con esclusione del periodo in cui l'assegno fosse eventualmente fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa - e quelli di cui alla l. n. 449/1997, limitatamente ad impegni didattici che non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva la necessità di completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati, ed a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole della struttura di appartenenza.

Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni che siano *ab initio* di durata almeno biennale o che siano già stati rinnovati per il secondo anno, gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai requisiti di cui al precedente articolo 5.

Art. 6 bis

La copertura degli insegnamenti professionalizzanti dei corsi di laurea per le professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica, nonché dei corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, può essere affidata, anche a titolo gratuito, al personale del ruolo sanitario delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa.

I superiori incarichi possono essere attribuiti al suddetto personale in possesso dei requisiti di cui

al precedente art. 5 e di quelli stabiliti dal Coordinamento della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” e approvati dal Nucleo di valutazione. Per la copertura degli insegnamenti professionalizzanti dei corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, è altresì obbligatorio il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo ad essa equiparato, conseguito anche all'estero.

Il conferimento dei suddetti incarichi avviene a seguito dell'espletamento di procedure di valutazione comparativa, che si svolgeranno secondo l'iter procedurale di cui al successivo art. 7, punti 1, 3, 4 e 5, con il parere del Coordinamento della Scuola denominata “Facoltà di Medicina”, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal Coordinamento della Scuola e contenuti nell'avviso.

Art. 7 **Iter procedurale**

La stipula dei contratti di cui al precedente art. 4 avviene a seguito dell'espletamento di procedure di valutazione comparativa, che si svolgeranno secondo il seguente iter procedurale:

- emissione, a cura dell'amministrazione di Ateneo, previa delibera del Consiglio della struttura didattica adottata nel rispetto dei limiti del budget disponibile, di apposito bando di selezione – da pubblicare nel sito web dell'Ateneo per un periodo non inferiore a sette giorni – contenente l'indicazione delle attività didattiche da conferire, il periodo di svolgimento delle stesse, l'oggetto delle prestazioni richieste, la misura della retribuzione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e dei titoli, che potranno essere inoltrati da parte dei candidati anche per via telematica, nel rispetto della normativa in materia; i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere;
- alle procedure di valutazione comparativa possono partecipare anche i docenti che risultino in servizio all'atto di emanazione del bando e per i quali, tuttavia, sia prevista la cessazione dal servizio, con riferimento all'anno accademico successivo a quello in cui il bando è emanato, nel corso del quale verrà svolto l'insegnamento da attribuirsi per contratto;
- non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- valutazione comparativa dei candidati, da parte della struttura didattica competente ovvero da parte di una commissione dalla stessa incaricata, sulla base dei criteri indicati

nel bando, tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato ed avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico ed all'affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando;

- designazione motivata del candidato prescelto da parte della struttura didattica competente e trasmissione degli atti al competente ufficio dell'amministrazione centrale;
- predisposizione del contratto da parte del competente ufficio dell'amministrazione, con verifica del soddisfacimento dei requisiti, delle condizioni e dell'assenza di cause di incompatibilità previste dal presente regolamento;
- sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del candidato designato al conferimento dell'incarico didattico e del direttore generale;
- dichiarazione del responsabile della struttura didattica, alla fine delle attività, trasmessa al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che attesti – previo controllo di apposito registro – che il docente incaricato ha regolarmente svolto le attività affidategli e che, conseguentemente, si può liquidare il corrispettivo economico previsto.

Art. 8

Altri insegnamenti a contratto

Le strutture didattiche competenti, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono proporre l'attribuzione di contratti annuali per attività di insegnamento - rinnovabili annualmente, per un periodo massimo di cinque anni a titolo gratuito o oneroso - ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, motivatamente apprezzato dalla struttura proponente e la cui congruità è preventivamente verificata dal Nucleo di valutazione. L'eventuale retribuzione è fissata dalla struttura didattica proponente che dovrà assicurare l'intera copertura finanziaria del contratto. Tale contratto è stipulato dal rettore, previa delibera favorevole del Consiglio di amministrazione, alle condizioni previste dal menzionato art. 23, comma 1, della legge 240/10.

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, è possibile attribuire insegnamenti a contratto a persone straniere di chiara fama, che siano docenti, studiosi o professionisti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 240/2010. La proposta dell'incarico, su indicazione della struttura

didattica interessata, è formulata al Consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del Senato accademico e previa pubblicizzazione del curriculum dell'interessato nel sito web dell'Ateneo. Il contratto è stipulato dal rettore ed il trattamento economico, derivante da disponibilità di bilancio ovvero da fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

Non possono essere attribuiti contratti per attività di insegnamento di cui al presente articolo a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

La stipulazione dei superiori contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 9

Diritti e doveri dei professori a contratto

I docenti a contratto hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico propri dei docenti universitari, così come specificati nel Regolamento didattico di Ateneo. In particolare, essi partecipano alle commissioni degli esami di profitto relative al settore scientifico-disciplinare nel quale hanno svolto i loro corsi e possono far parte delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio; partecipano, inoltre, alle sedute degli organi collegiali dei corsi di studio in cui sono inseriti i loro insegnamenti.

Qualora il contratto venga conferito per lo svolgimento di attività didattica presso una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, ed il soggetto svolga, oltre all'attività didattica prevista dall'incarico, anche attività di ricerca ed attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

I titolari di contratto con risvolti clinico - assistenziali dovranno offrire idonea garanzia – che sarà sottoposta al vaglio della struttura didattica interessata - in ordine allo svolgimento dell'attività assistenziale correlata alla didattica presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

L'impegno dei soggetti a cui è affidato un contratto ai sensi del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, non può superare le 120 ore annuali complessive di didattica frontale. Tale limite, riferito all'anno accademico di svolgimento dell'attività di insegnamento potrà essere superato solo nel caso in cui debba essere assicurato il completamento del monte orario di uno degli incarichi assegnati.

Ai professori a contratto si applicano – in materia previdenziale – le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive

modificazioni ed integrazioni.

L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, per l'intera durata del contratto, ivi comprese le sessioni d'esame.

Art. 10 **Incompatibilità**

I contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- soggetti cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Catania con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto rapporti di lavoro o di impiego con l'Università di Catania nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- soggetti che fruiscono di una borsa di studio erogata dall'Università di Catania per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per attività di ricerca post-dottorato e per il perfezionamento all'estero;
- soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo dell'Università dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni;
- soggetti impegnati nei corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, fatta salva la limitata attività didattica sussidiaria o integrativa di cui all'art. 4, comma 8, della legge 210/98, previamente autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, la quale non dà diritto, comunque, ad alcun compenso secondo le previsioni del Regolamento per gli studi di Dottorato di Ricerca;
- soggetti che, essendo già titolari di contratti presso università o enti di formazione pubblici o privati, superino il tetto annuale complessivo di 120 ore di attività didattica.

Art. 11 **Entrata in vigore e regime transitorio**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.

Sono abrogati i regolamenti di cui ai DD. RR. n. 13902 del 2/12/2008 e n. 3577 del 4/4/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare di Ateneo incompatibile con il presente regolamento.

Agli affidamenti conferiti per l'a.a. 2010/2011 al personale docente e ricercatore dell'Ateneo, anche a tempo determinato, ed al personale dell'Ateneo equiparato ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 240/2010, nonché ai contratti per attività

didattiche, anche integrative, stipulati dall'Ateneo per il suddetto anno accademico, si applica, rispettivamente, ai fini dell'eventuale rinnovo, il regime di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 4 (d.r. 2396 del 2 maggio 2011), del presente regolamento. L'art. 6 *bis* si applica a decorrere dall'anno accademico 2015/2016.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo